SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. **122.**

Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «acquirente»: la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;

b) per «costruttore»: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;

c) per «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;

d) per «immobili da costruire»: gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.

Art. 2.

Garanzia fideiussoria

1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

2. Per le società cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.

Art. 3.

Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione

1. La fideiussione è rilasciata da una banca, da un'impresa esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corri-

spettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.

2. La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date:

a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto;

b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria.

3. La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera *a)* del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare.

4. La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a richiesta scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il mancato pagamento del premio o della commissione non è opponibile all'acquirente.

6. Il fideiussore è tenuto a pagare l'importo dovuto entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4. Qualora la restituzione degli importi oggetto di fideiussione non sia eseguita entro il suddetto termine, il fideiussore è tenuto a rimborsare all'acquirente le spese da quest'ultimo effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi.

7. L'efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione.

Art. 4.

Assicurazione dell'immobile

1. Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Art. 5.

Applicabilità della disciplina

1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Contenuto del contratto preliminare

1. Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono contenere:

a) le indicazioni previste agli articoli 2659, primo comma, n. 1), e 2826 del codice civile;

b) la descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto;

c) gli estremi di eventuali atti d'obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l'elencazione dei vincoli previsti;

d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti;

e) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;

f) l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il suo pagamento, la specificazione dell'importo di eventuali somme a titolo di caparra; le modalità di corresponsione del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento;

g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2;

h) l'eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del relativo ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonché la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita;

i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione;

l) l'eventuale indicazione dell'esistenza di imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi.

2. Agli stessi contratti devono essere allegati:

a) il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi, individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei, nonché l'elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti;

b) gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l'ultima variazione al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 7.

Modificazioni all'articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia.»;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote.

6-*ter*. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-*bis*, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso.

6-*quater*. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo.».

Art. 8.

Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravendita

1. Il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile.

Art. 9.

Diritto di prelazione

1. Qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione.

3. Il diritto di prelazione è esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.

4. Qualora l'acquirente abbia acquistato l'immobile, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di escussione della fideiussione, la differenza deve essere restituita al fideiussore, qualora l'immobile acquistato abbia consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove non ricorra tale condizione, l'eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve risultare da apposita stima.

5. È escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.

Art. 10.

Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare

1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.

Art. 11.

Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:

«72-*bis. (Contratti relativi ad immobili da costruire).* In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».

Art. 12.

Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, di seguito denominato: «Fondo», al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.

2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore, a seguito della sua insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva a quella di emanazione del presente decreto.

3. L'accesso alle prestazioni del Fondo è consentito nei casi in cui per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire.

Art. 13.

Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo

1. Per l'accesso alle prestazioni del Fondo devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:

a) aver subito, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti dall'acquirente al costruttore medesimo come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile da costruire;

b) non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile da costruire ovvero non averne conseguito l'assegnazione.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera *b)*, non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari.

3. Nei casi di cui al comma 2 l'indennizzo spetta solo qualora l'importo complessivo delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore e delle somme versate per l'effettivo acquisto del bene sia superiore al prezzo originariamente convenuto con il costruttore ed è determinato in misura pari alla differenza tra il predetto importo complessivo ed il prezzo originario, fino comunque a concorrenza delle somme versate e dei beni corrisposti al costruttore.

4. Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni di perdita della proprietà del bene per effetto del successivo positivo esperimento dell'azione revocatoria, soltanto nel caso in cui essa sia stata promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 14.

Struttura e funzionamento del Fondo

1. Il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree territoriali interregionali individuate con il decreto di cui all'articolo 16, sulla base della quantità e della provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate entro il termine di decadenza stabilito nell'articolo 18, comma 1, in modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni. L'articolazione in sezioni non comporta un decentramento territoriale del Fondo.

2. Per ciascuna sezione autonoma è tenuta dal Fondo una distinta contabilità, anche ai fini della rendicontazione periodica.

3. Gli oneri di gestione del Fondo sono contabilmente ripartiti fra le sezioni autonome, in proporzione dell'ammontare delle risorse di cui ciascuna di esse dispone in virtù dei contributi che le sono imputati ai sensi dell'articolo 17, comma 5.

4. Le risorse di ciascuna sezione, al netto degli oneri di gestione, sono destinate alla soddisfazione delle richieste di indennizzo dei soggetti aventi diritto in relazione agli immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione medesima. A tale fine il gestore del Fondo, entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli aventi diritto, salve le risultanze della successiva attività istruttoria, determina per ciascuna sezione l'ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, quindi, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della prima annualità del contributo obbligatorio di cui all'articolo 17, la prima quota annuale di indennizzo da erogare.

5. Le ulteriori quote annuali di indennizzo sono determinate in funzione delle variazioni della misura annua del contributo, stabilita con il decreto di cui all'articolo 17, comma 4, e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.

6. In caso di integrale soddisfazione delle richieste degli aventi diritto, anche prima della scadenza del termine massimo di operatività del Fondo, le eventuali somme residue di una sezione sono attribuite alle altre sezioni, che non abbiano risorse sufficienti, proporzionalmente all'ammontare residuo degli indennizzi da corrispondersi da parte di ciascuna di queste.

7. Il Fondo ha azione di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente. A tale fine il Fondo si surroga nei diritti dell'acquirente nell'ambito della procedura implicante la situazione di crisi aperta nei confronti del costruttore, progressivamente in ragione e nei limiti delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, nonché dei relativi interessi e spese. L'indennizzato ha facoltà di agire nell'ambito della procedura per l'eventuale residua parte del credito non soddisfatta dall'indennizzo ricevuto dal Fondo.

8. Le somme recuperate dal Fondo ai sensi del comma 7 sono imputate alla sezione autonoma del Fondo che ha erogato l'indennizzo.

Art. 15.

Gestione del Fondo

1. La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP - Concessionaria di servizi assicurativi pubblici s.p.a., che vi provvede per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero.

2. La concessione si conforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrità, la liquidazione delle relative spese, nonché al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dal presente decreto. Ai relativi oneri e alle spese di gestione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:

a) iniziative informative da assumersi ad opera del Fondo, con oneri a suo carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei benefici previsti dal presente decreto da parte dei destinatari;

b) la rilevazione dei dati necessari per la definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, nonché per la determinazione annua della misura del contributo obbligatorio, di cui all'articolo 17, comma 4;

c) l'istruttoria delle richieste di indennizzo;

d) la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche;

e) la ripetizione delle somme già erogate, nei casi di revoca o riforma dell'attribuzione, nonché l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 14, comma 7;

f) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare all'erogazione degli indennizzi, nonché al sostenimento degli oneri di gestione;

g) la destinazione ad investimenti a redditività certa ed adeguata delle somme disponibili, compatibilmente con le esigenze di liquidità del Fondo;

h) la presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attività svolta.

4. La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.

Art. 16.

Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le aree territoriali e le corrispondenti sezioni autonome del Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo.

2. Possono altresì essere stabiliti ulteriori criteri e modalità per la concreta gestione del Fondo, con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14.

Art. 17.

Contributo obbligatorio

1. Per reperire le risorse destinate al Fondo, è istituito un contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione di cui all'articolo 2; il contributo è versato direttamente dal soggetto che rilascia la fideiussione.

2. Il contributo obbligatorio è dovuto per un periodo massimo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se antecedente, sino alla data nella quale risultino acquisite al Fondo risorse sufficienti ad assicurare il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli aventi diritto. L'eventuale ricorrenza della predetta condizione per l'anticipata cessazione della debenza del contributo è accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per la prima annualità la misura del contributo è fissata nel quattro per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione ed il versamento è effettuato, entro il mese successivo a quello di rilascio della fideiussione, con le modalità stabilite e rese pubbliche dal soggetto gestore del Fondo.

4. Per le annualità successive, la misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione; con il medesimo decreto possono essere stabilite, altresì, modalità per il versamento diverse o ulteriori rispetto a quelle fissate nel comma 3.

5. Le somme versate a titolo di contributo obbligatorio sono imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione.

6. Qualora il versamento del contributo obbligatorio non avvenga entro il termine di cui al comma 3, sono dovuti interessi di mora calcolati, a decorrere dal giorno della scadenza del termine fino a comprendere quello dell'effettivo versamento, al saggio di interesse legale.

7. I soggetti che rilasciano fideiussioni ai sensi dell'articolo 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno al soggetto gestore del Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante attestazione delle fideiussioni rilasciate, con indicazione dei dati dei soggetti interessati, degli importi e degli estremi identificativi degli atti fideiussori.

Art. 18.

Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande

1. La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6.

2. Ciascun soggetto può ottenere dal Fondo l'indennizzo una sola volta, anche nel caso in cui abbia subito più perdite in relazione a diverse e distinte situazioni di crisi. Gli importi delle perdite indennizzabili sono rivalutati, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il richiedente deve fornire la prova della sussistenza e dell'entità della perdita. A tale fine costituisce prova anche il provvedimento che ha definitivamente accertato il credito in sede concorsuale.

4. Nello svolgimento dell'attività istruttoria il gestore del Fondo, al fine di determinare criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti, può acquisire il parere di un apposito comitato, costituito con il decreto di cui al comma 6 e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e delle categorie interessate.

5. Il gestore del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei termini stabiliti in sede di concessione, delibera il riconoscimento dell'indennità e la relativa liquidazione ovvero la reiezione della richiesta.

6. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalità, anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonché in merito allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1938 del codice civile:

«Art. 1938 *(Fideiussione per obbligazioni future o condizionali).* — La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 107 *(Elenco speciale).* — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis.* La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'art. 97-*bis* in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».

— Si riporta il testo dell'art. 1944 del codice civile:

«Art. 1944 *(Obbligazione del fideiussore).* — Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1669 del codice civile:

«Art. 1669 *(Rovina e difetti di cose immobili).* — Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 2659 e 2826 del codice civile:

«Art. 2659 *(Nota di trascrizione).* — Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme o l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826, nonché, nel caso previsto dall'art. 2645-*bis*, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione.

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.».

«Art. 2826 *(Indicazione dell'immobile ipotecato)*. — Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.».

— Il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, reca: (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province).

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 39 *(Ipoteche)*. — 1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.

4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.

5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.

6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia.

6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote.

6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento, o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso.

6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del Territorio annota a margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo.

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 584 del codice di procedura civile in vigore fino all'11 settembre 2005:

«Art. 584 *(Offerte dopo l'incanto)*. — Avvenuto l'incanto possono ancora essere fatte offerte d'acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.

Tali offerte si fanno a norma dell'art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'art. 573, il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a norma dell'art. 570.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

«Art. 67 *(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)*. — Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'art. 2501-*bis*, quarto comma, del codice civile;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-*bis*;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».

Note all'art. 11:

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

— Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 agosto 2004, n. 210: (Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire):

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della presente legge devono intendersi:

a) per «acquirente», la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;

b) per «costruttore», l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;

c) per «situazione di crisi», la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.».

Nota all'art. 13:

— Per il testo del'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vedi note all'art. 10.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).).

«Art. 47 (R) *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».

05G0148

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2005.

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 gennaio 1934, n. 285, recante costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Visto il regio decreto 7 marzo 1935, n. 1324, recante approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 25 gennaio 1934, n. 285, che costituisce il Parco nazionale del Circeo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1975, recante variazioni dei confini del Parco nazionale del Circeo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 23 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, recante l'inclusione dell'isola di Zannone nel Parco nazionale del Circeo;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10, che dispongono che alla gestione dei parchi nazionali si provveda mediante l'istituzione di enti parco;

Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, che dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge;

Visto il decreto DEC/SCN/207 dell'8 ottobre 1994, con il quale è stato costituito il comitato di gestione del Parco nazionale del Circeo;

Visto il decreto DEC/SCN/54 dell'8 febbraio 1996, con il quale viene nominato il comitato di gestione del Parco nazionale del Circeo per una durata prevista di cinque anni;

Vista la lettera della regione Lazio del 30 aprile 1998 - Assessorato risorse ambientali, che sollecita l'adeguamento del Parco nazionale del Circeo alla legge n. 394 del 1991, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 10 del 1994;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Sabaudia n. 47 del 20 dicembre 1999, nella quale, tra l'altro, si «invita il Ministro competente ad attivare le procedure previste dalla legge al fine di istituire l'Ente parco del Circeo»;

Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/1033 e del 27 novembre 2001, prot. DEC/SCN/1269 con il quale, considerato scaduto dalla proprie funzioni il Comitato di gestione, è stato nominato l'amministratore del Parco nazionale del Circeo;

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato, sezione II, n. 633/2001, in data 11 luglio 2001, nel quale viene ribadita la portata generale dell'art. 4 della legge n. 10 del 1994 e, quindi, la sua applicabilità anche al caso del Parco nazionale del Circeo;

Ravvisata l'improrogabile necessità di adeguare la normativa del Parco nazionale del Circeo ai principi della legge quadro sulle aree protette, conformemente al parere reso dal Consiglio di Stato;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione per la conservazione della natura, del 17 maggio 2002, con la quale è stato dato avvio al procedimento di istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/SCN/436 del 3 giugno 2002, con il quale è stato nominato il commissario straordinario del Parco nazionale del Circeo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 2002;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, ed in particolare l'art. 12, comma 1, che prevede l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo;

Sentiti gli enti locali interessati;

Visto il parere espresso dalla giunta della regione Lazio con deliberazione n. 243 del 2 aprile 2004, in ordine all'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo e alla perimetrazione definitiva del parco stesso;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'Ente parco nazionale del Circeo, allo scopo di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attività compatibili.

2. L'Ente parco nazionale del Circeo ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. All'Ente parco nazionale del Circeo si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.

4. Il territorio del Parco nazionale del Circeo è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:25.000, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Lazio e la sede dell'Ente parco nazionale del Circeo.

5. Nel territorio del Parco, fino all'approvazione del piano di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, redatto a seguito di specifici ed approfonditi studi scientifici e socio-economici, si applicano le norme di tutela previste dai Piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13 «Terracina, Ceprano, Fondi» e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, ovvero, a decorrere dalla data della sua approvazione, dal Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998.

6. La pianta organica dell'Ente parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Circeo:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del Circeo individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Per assicurare all'Ente parco la possibilità di continuare ad assolvere con tempestività ed efficacia le funzioni istituzionali previste dalla legge 25 gennaio 1934, n. 285, lo stesso si avvale, tramite convenzione, delle risorse umane, dei mezzi e delle strutture del Corpo forestale dello Stato esistenti sul territorio, fatta salva la dipendenza gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato. L'Ente parco, e per esso il suo Presidente, al fini del buon funzionamento dell'Ente, esercita sul personale medesimo funzioni di indirizzo e di verifica dell'attuazione delle stesse.

6. La convenzione di cui al comma 5, rinnovabile a richiesta di entrambe le parti, ha durata fino al 31 dicembre 2006.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Gli oneri finanziari per il mantenimento del personale di cui all'art. 2, comma 5, sono a carico del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato; sono a carico dell'Ente parco gli oneri relativi ai mezzi, alle attrezzature e alle strutture necessarie al coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato, presente all'interno del territorio del parco, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002.

Art. 4.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 212

ALLEGATO A

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Art. 1.
Perimetrazione definitiva

La perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Circeo è riportata nella cartografia in scala 1:25.000 contenuta nell'Allegato al presente decreto. Relativamente alla zonizzazione interna alla suddetta perimetrazione, fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 12 della legge n. 394 del 1991, si fa riferimento alla classificazione delle aree ai fini della tutela paesistica previste dai piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13 «Terracina, Ceprano, Fondi», e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, le cui norme di attuazione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1999, rispettivamente supplemento ordinario n. 4, 7 e 8, ovvero, a decorrere dalla data della sua approvazione, dal Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 21 della citata legge regionale n. 24 del 1998.

Art. 2.
Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio e degli insediamenti urbani;

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;

d) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché di attività ricreative compatibili;

e) la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

f) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive compatibili;

g) la promozione del turismo sostenibile e delle relative attività compatibili con i fini istituzionali del parco.

Art. 3.
Divieti generali

Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Circeo, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, il taglio del bosco e della macchia mediterranea ad eccezione delle esigenze connesse con il mantenimento dell'attività agricola tradizionale e, previa autorizzazione dell'Ente parco, degli interventi migliorativi tendenti a favorire la reintroduzione delle essenze tipiche della zona e della specifica area fitoclimatica, degli interventi necessari a prevenire gli incendi e danni alla pubblica incolumità, degli interventi strettamente necessari a garantire la conservazione del patrimonio naturale, archeologico, storico ed architettonico e di quanto eseguito al fini di ricerca e di studio; sono consentiti il pascolo, le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta di prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle normative locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;

d) la modificazione del regime delle acque e la manomissione di argini e sorgenti, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

e) la manomissione di grotte marine e terrestri;

f) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;

g) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico ed archeologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;

h) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

i) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata;

l) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;

m) il sorvolo dei velivoli non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'art. 1;

n) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo pastorali;

o) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco.

Art. 4.
Regime autorizzativo generale

Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:

a) i nuovi strumenti urbanistici generali, i nuovi piani di settore e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

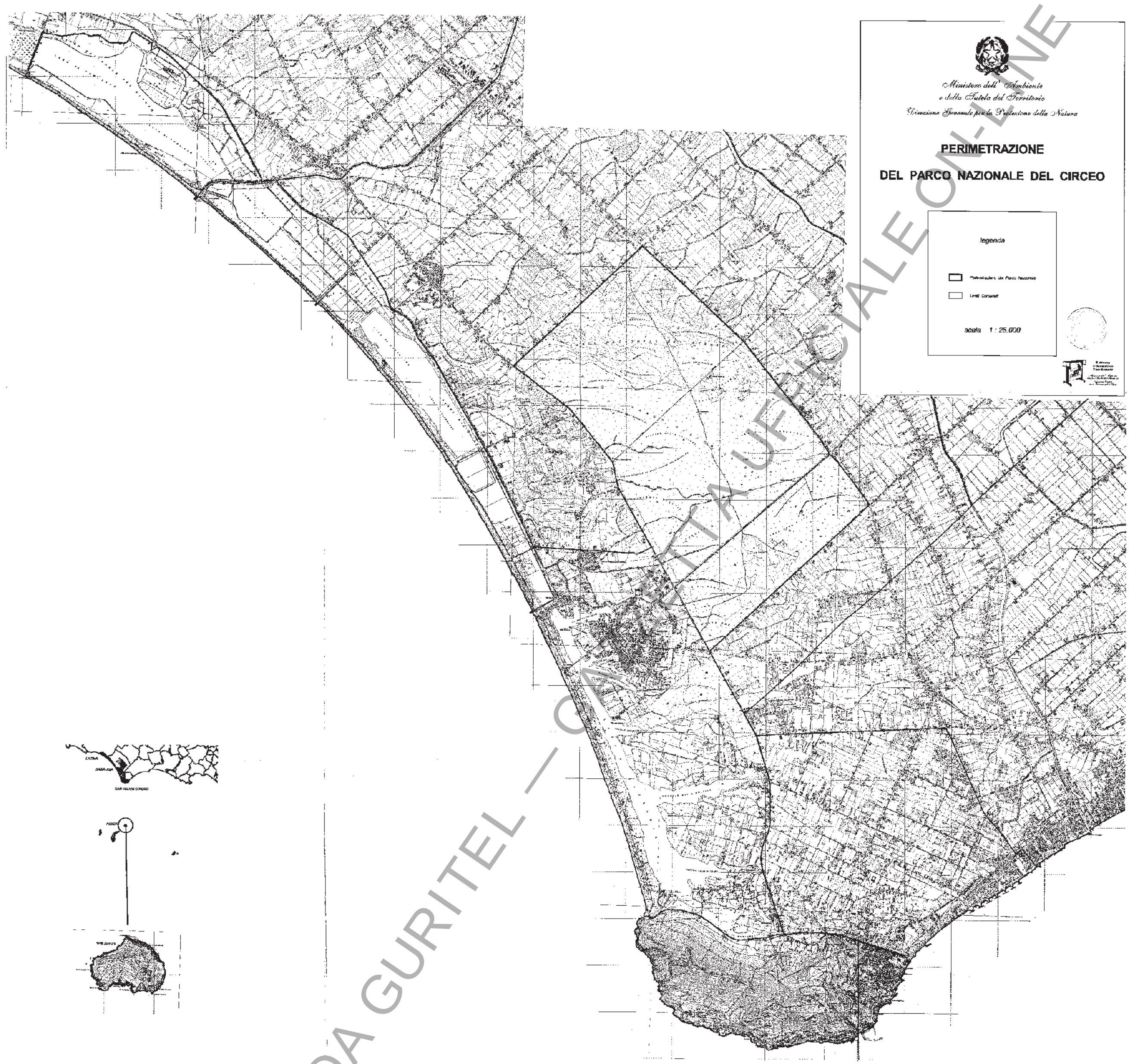
b) le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, ed i relativi piani attuativi, non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) i nuovi interventi consentiti dalle norme di tutela paesistica, di cui alle norme tecniche di attuazione previste dai Piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13 «Terracina, Ceprano, Fondi», e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, ovvero, a decorrere dalla data della sua approvazione, dalla normativa del Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998.

Si intendono per nuovi interventi quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 5.
Sorveglianza

La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.


Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
Direzione Generale per la Protezione della Natura
PERIMETRAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
legenda
scala 1 : 25.000

05A06537

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Lioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Lioni (Avellino) ed il sindaco nella persona della dott.ssa Rosa D'Amelio;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 8 del 18 maggio 2005, ha preso atto dell'intervenuta decadenza della dott.ssa Rosa D'Amelio dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Campania;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lioni (Avellino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lioni (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Rosa D'Amelio.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, la dott.ssa Rosa D'Amelia è stata eletta alla carica di consigliere della regione Campania.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista daIl'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 8 del 18 maggio 2005, ha preso atto dell'intervenuta decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Campania.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lioni (Avellino).

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06593

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Crotone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Crotone ed il sindaco nella persona del prof. Pasquale Senatore;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 3 dell'11 maggio 2005, ha preso atto dell'intervenuta decadenza del prof. Pasquale Senatore dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Crotone è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crotone è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Pasquale Senatore.

In occasione delle consultazioni del 3 e 4 aprile 2005, il prof. Pasquale Senatore è stato eletto alla carica di consigliere della regione Calabria.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 3 dell'11 maggio 2005, ha

preso atto dell'intervenuta decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per aver assunto la carica di consigliere della regione Calabria.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crotone.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Cutro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Cutro (Crotone) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Sulla;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 14 maggio 2005, ha preso atto dell'intervenuta decadenza del sig. Francesco Sulla dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cutro (Crotone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cutro (Crotone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Sulla.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Francesco Sulla è stato eletto alla carica di consigliere della regione Calabria.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 14 maggio 2005, ha preso atto dell'intervenuta decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Calabria.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cutro (Crotone).

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Serra San Bruno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio di Serra San Bruno (Vibo Valentia) ed il sindaco nella persona del prof. Bruno Censore;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 8 del 17 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del prof. Bruno Censore dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Serra San Bruno (Vibo Valentia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Serra San Bruno (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Bruno Censore.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il prof. Bruno Censore è stato eletto alla carica di consigliere della regione Calabria.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 8 del 17 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Calabria.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serra San Bruno (Vibo Valentia).

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rende.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Rende (Cosenza) ed il sindaco nella persona dell'avv. Sandro Principe;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 9 in data 20 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'avv. Sandro Principe dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rende (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rende (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Sandro Principe.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, l'avv. Sandro Principe è stato eletto alla carica di consigliere della regione Calabria.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 9 del 20 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Calabria.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rende (Cosenza).

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitavecchia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Civitavecchia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Civitavecchia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Angelo Di Caprio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Civitavecchia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 maggio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 29680/2468/2001 Area raccordo con gli enti locali del 25 maggio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civitavecchia (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Di Caprio.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06598

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 maggio 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consilieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3650/Area II/EE.LL. del 24 maggio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Capua e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Capua (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capua (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Provolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capua (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 maggio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1539/Area II/EE.LL. del 30 maggio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capua (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Provolo.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06600

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 2005.

Variazione di prezzo di varie marche di sigaretti di provenienza UE. Variazione di classificazione di una marca di sigari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Vista l'istanza, presentata dalla ditta Diadema S.p.A., per il cambio di una tipologia di prodotto;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE, presentata dalle ditte Diadema S.p.A. e British American Tobacco Italia S.p.A.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *B)* allegata al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

La classificazione del prodotto «Guantanamera Puritos» è variata come segue:

da: sigari naturali,

a: sigaretti naturali.

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTI

(TABELLA B)

Prodotti Esteri

Marche di provenienza UE

SIGARETTI NATURALI

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CHE CIGARILLOS	Confezione da 20 pezzi	110,00	112,00	5,60
CHE BLUE	Confezione da 20 pezzi	110,00	112,00	5,60
CHE AROMATIC	Confezione da 20 pezzi	110,00	112,00	5,60
GUANTANAMERA PURITOS	Confezione da 10 pezzi	140,00	280,00	7,00
GUANTANAMERA PURITOS	Confezione da 5 pezzi	140,00	280,00	3,50
GUANTANAMERA PURITOS	Confezione da 2 pezzi	140,00	280,00	1,40

SIGARETTI ALTRI

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CAFE' CREME	Confezione da 10 pezzi	100,00	104,00	2,60
CAFE' CREME BLUE	Confezione da 10 pezzi	100,00	104,00	2,60
CAFE' CREME ORIENTAL AROMA	Confezione da 10 pezzi	100,00	104,00	2,60
CAFE' CREME FILTER	Confezione da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 335

05A06643

DECRETO 4 luglio 2005.

Variazione di prezzo di varie marche di sigarette di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette di provenienza UE, presentate dalle ditte JT International Italia S.r.l. e Gutab S.a.s.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A* allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A* allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005 delle sottoindicate marche di sigarette di provenienza UE è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA A)

Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMADIS AZZURRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
AMADIS CLASSICA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
AMADIS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	155,00	3,10
BURTON MODERN	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
BURTON ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
BURTON SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
CAMEL	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CAMEL BALANCED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CAMEL FILTERS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
CAMEL FILTERS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CAMEL REFINED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
EXCITE BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	145,00	2,90
EXCITE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	145,00	2,90
MORE 120"S FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MORE MENTHOL 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MORE SPECIAL WHITES 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
ROCKIES	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	145,00	2,90
SALEM	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	195,00	3,90
VANTAGE BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	145,00	2,90
VANTAGE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	145,00	2,90
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	145,00	150,00	1,50
WINSTON BALANCED BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
WINSTON CLASSIC RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
WINSTON CLASSIC RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
WINSTON CLASSIC RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	145,00	150,00	1,50
WINSTON CLASSIC RED 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
WINSTON FINE WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
WINSTON SUBTLE SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2005

p. *Il direttore generale:* RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 389

05A06644

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Vrivi Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Vrivi Francesca, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontólogo conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 3 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Vrivi Francesca è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontólogo rilasciato in data 7 dicembre 2001 dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) alla sig.ra Vrivi Francesca, cittadina italiana, nata a Roma (Italia) il 10 luglio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Vrivi Francesca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06236

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Colagiovanni Maria Lucrezia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Colagiovanni Maria Lucrezia cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontólogo conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 10 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Colagiovanni Maria Lucrezia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontólogo rilasciato in data 28 maggio 2004 dalla «Universidad de Carabobo», Valencia (Venezuela) alla sig.ra Colagiovanni Maria Lucrezia, cittadina italiana, nata a Maracay (Aragua - Venezuela) il 24 gennaio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Colagiovanni Maria Lucrezia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06237

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Romero Vasquez Anny Giselle, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Romero Vasquez Anny Giselle, cittadina dominicana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor en odontologia conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abiitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 3 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Romero Vasquez Anny Giselle è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor en odontologia rilasciato in data 25 febbraio 1999 dalla «Universidad Autónoma de Santo Domingo» di Santo Domingo (Rep. Dominicana) alla sig.ra Romero Vasquez Anny Giselle, nata a Santo Domingo (Rep. Dominicana) il 26 ottobre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Romero Vasquez Anny Giselle è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislatvo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06238

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2005.

Revoca della nomina del liquidatore della cooperativa «Progeuro 2000», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Premesso che con D.D. n. 27 del 5 aprile 2005 venne disposta la sostituzione del liquidatore della Società cooperativa Progeuro 2000 con sede in Roma costituita in data 21 maggio 1998 rogito notaio Gualtieri Antonina rep. n. 22024 B.U.S.C. 35464 codice fiscale 05538371005 - sig. Arrighi (deceduto) con il dott. Cono Amabile, sulla base di erronee risultanze di un verbale di ispezione ordinaria;

Considerato che da accertamenti effettuati successivamente dallo scrivente, su segnalazione della Camera di commercio, la cooperativa non risulta abbia mai deliberato lo scioglimento anticipato con nomina del liquidatore;

Considerata, inoltre, la nota pervenuta in data 4 maggio 2005 prot. n. 1912 del dott. Cono Amabile nella quale si comunica la non accettazione dell'incarico, in quanto la cooperativa è risultata non essere in liquidazione volontaria;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca del provvedimento predetto in assenza dei presupposti necessari per l'adozione dello stesso;

Decreta

la revoca del D.D. n. 27 del 5 aprile 2005 con cui venne nominato il dott. Amabile Cono - residente in Roma via C. Facchinetti 33 - relativamente alla sola nomina di liquidatore della cooperativa Progeuro 2000.

Roma, 3 giugno 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A06525

DECRETO 9 giugno 2005.

Revoca dello scioglimento della società cooperativa «Zootecnica Soratte», in Ponzano Romano.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Premesso che con decreto dirigenziale n. 105 del 25 novembre 2004 venne disposto il provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa Zootecnica Soratte, con sede in Ponzano Romano sulla base di erronee risultanze di un verbale di ispezione ordinaria;

Considerata la nota pervenuta in data 2 maggio 2005 del presidente della cooperativa in narrativa, nella quale si chiede la revoca del provvedimento, evidenziando che la cooperativa è tuttora titolare di proprietà immobiliare e quindi non assoggettabile al provvedimento in narrativa;

Accertato, inoltre, da un certificato notarile, che l'ente di cui sopra, ha effettivamente in proprietà alcune porzioni immobiliari;

Tenuto conto della volontà dei soci espressa nella nota predetta, di voler proseguire l'attività sociale;

Decreta

la revoca del decreto dirigenziale n. 105 del 25 novembre 2004 con ogni conseguenza di legge relativo alla sottoelencata cooperativa:

Soc. coop. Zootecnica Soratte, con sede in Ponzano Romano, costituita per rogito notaio Marcello Terzi in data 19 dicembre 1975, repertorio 4899, registro società n. 115, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 22996, codice fiscale 02880150582.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 9 giugno 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A06524

DECRETO 22 giugno 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Amicizia soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da parte del revisore dell'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.), da cui risulta che la medesima:

è in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerata l'assoluta inattività dell'Ente;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative susssistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 14 aprile 2005 al liquidatore della società cooperativa sottoelencata ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 2005, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è stata cancellata dal registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile:

Soc. coop. «Amicizia Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. De Paola Gennaro in data 15 gennaio 1972, repertorio n. 8464, registro società n. 678 - R.E.A. n. 57671 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00704510700, posizione B.U.S.C. 418/118301.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Campobasso, 22 giugno 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A06523

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 marzo 2005.

Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettere *a)*, che demanda al Comitato per le aree naturali protette l'integrazione della classificazione di dette aree;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed in particolare gli articoli 3 e 4 di detta direttiva;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'art. 1, comma 5, stabilisce che: «Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/4099/CEE, 85/411/CEE e 91/24/CEE provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze

ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'art. 7 della citata direttiva che stabilisce che gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della medesima direttiva per le ZSC, circa l'adozione di opportune misure di conservazione, debbano essere applicati anche alle ZPS «a decorrere dalla data di entrata in vigore di detta direttiva o dalla data di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora sia essa posteriore»;

Vista la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, che include nella classificazione delle aree protette le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ovvero quelle aree che costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 di cui all'art. 3 della citata direttiva 92/43/CEE;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha soppresso il Comitato per le aree naturali protette e ha stabilito che le relative funzioni siano esercitate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, che stabilisce:

all'art. 4, comma 1, che spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano assicurare per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (di seguito SIC) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

all'art. 4, comma 2, che spetta altresì alle regione e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione per le ZSC, entro sei mesi dallo loro designazione, delle «misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato 8 presenti nei siti;

all'art. 4, comma 3, che stabilisce che qualora le ZSC «ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, ... omissis ..., le opportune misure di conservazione e le norme di gestione»;

all'art. 6, comma 2, che gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle ZPS;

Visto il proprio decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 2002, n. 224, concernente «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Considerato che l'inclusione delle ZPS e delle ZSC nella classificazione delle aree naturali protette operata dalla citata deliberazione del Comitato, con la conseguente necessità di applicazione anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha di fatto alimentato una conflittualità interpretativa che ha ostacolato la realizzazione gli obiettivi previsti dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalla relativa normativa di recepimento;

Considerato che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, viene a costituire essenzialmente una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, le specie e gli habitat dei siti natura 2000;

Considerata la necessità di definire la disciplina di tutela da applicare ai siti Natura 2000 dal momento della loro istituzione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato delle aree naturali protette, citata nelle premesse, è annullata.

2. Alle ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE e alle ZSC ai sensi della direttiva 92/43/CEE si applica la disciplina di tutela di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

1. Le misure di conservazione previste dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle ZSC entro sei mesi dalla loro designazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 357 del 1997, e alle ZPS dalla loro classificazione, ovvero istituzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, così come recepito dall'art. 6 del medesimo decreto n. 357 del 1997 che estende gli obblighi di cui all'art. 4 del medesimo decreto anche alle ZPS.

2. Le ZPS si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Nei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 357 del 1997, sono indicate le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto 3 settembre 2002 recante le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni definiscono le modalità di attuazione delle misure di conservazione di cui al comma 3 e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

5. Le regioni si impegnano a definire entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto le misure di conservazione per le ZPS di propria competenza, conformemente agli indirizzi espressi nel citato decreto 3 settembre 2002.

6. Nelle more della definizione, da parte delle regioni, delle misure di conservazione per le ZPS di propria competenza, le regioni medesime assicurano per le ZPS le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché per evitare la perturbazione delle specie per cui dette ZPS sono state classificate ovvero istituite.

7. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente provvedimento, in conformità allo Statuto speciale e alle relative norme di attuazione, mediante appositi atti normativi o amministrativi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2005

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 90

05A06618

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 dicembre 2004.

Approvazione delle variazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, rifinanziate dall'articolo 36, comma 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore» che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici» che all'art. 14 reca disposizioni in materia di programmazione triennale delle opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera *d)*;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36 comma 2, dispone che per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)* della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004;

Visto l'art. 60, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito l'Autorità portuale di Manfredonia;

Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali predisposti dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 ed allegati alle delibere di approvazione del bilancio di previsione 2003, approvate da questo Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, reg. 5, fg. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, è stato approvato da questo Ministero il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dalla citata legge n. 166 del 2002, art. 36 nell'importo complessivo di € 1.398.100.005,00;

Considerato che a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone a cura delle aziende speciali al porto, dell'importo rispettivamente di € 11.400.000,00; e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1 per il porto di Manfredonia;

Considerata che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle autorità portuali si può procedere alla integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo per meglio soddisfare le attuali esigenze operative, documentate e motivate, che ostacolino od impediscano l'esecuzione di una delle opere di cui al programma delle autorità portuali, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime autorità ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni;

Considerato che alcune autorità portuali hanno rappresentato esigenze integrative ed obiettive per ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

Che tali motivazioni, in linea generale, sono riconducibili a problematiche ambientali sopravvenute, a individuazioni di nuove priorità per problematiche di cantierabilità dei progetti per difficoltà sopravvenute nel coordinamento temporale tra i diversi interventi insistenti su di una medesima area nonché in conseguenza di contenziosi in corso;

Che ulteriore motivazione obiettiva è costituita dal lungo tempo occorso per il perfezionamento del decreto di approvazione del riparto dei fondi in argomento, previsti dalla citata legge 2 giugno 2002, n. 166, art. 36, durante il quale alcuni interventi programmati sono stati finanziati, per l'urgenza, con ulteriori fondi disponibili;

Considerato in particolare che l'Autorità portuale di Marina di Carrara ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, in quanto il primo intervento relativo alla «diga foranea del porto», di importo di € 41.400.000,00, inserito nella variante al Piano regolatore portuale di Marina di Carrara, quindi soggetto alla procedura prevista dall'art. 5, commi 3 e 4 della legge n. 84 del 1994, ha ricevuto la valutazione di impatto ambientale negativa da parte dei ministeri competenti, ed il decreto emanato è stato impugnato dall'autorità portuale medesima innanzi al T.A.R. Lazio di Roma, a tutt'oggi pertanto non è possibile prevedere l'esito ed i tempi di soluzione della questione; il secondo intervento relativo al «Potenziamento della scogliera a protezione della diga foranea di sopraflutto», di € 600.000,00, è stata già realizzata per l'urgenza;

E che, pertanto l'Autorità portuale di Marina di Carrara ha rappresentato la necessità di sostituzione dei citati interventi, proponendo i seguenti nuovi interventi:

miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città di € 25.900.000,00;

completamento banchina Buscaiol di € 5.000.000,00 (opera cofinanziata con altre risorse a disposizione per € 8.000.000,00) di € 13.000.000,00;

dragaggio del passo di accesso al porto di € 8.000.000,00;

completamento rete ferroviaria portuale di € 1.400.000,00;

realizzazione rete fognaria portuale di € 1.700.000,00.

Considerato che l'Autorità portuale della Spezia ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, in quanto gli interventi di «ristrutturazione del molo Italia» e di «realizzazione del molo crocieristico di Calata Paita» sono risultati ammessi al concorso internazionale di progettazione architettonica per la trasformazione delle aree portuali, e pertanto sono da realizzare in accordo con il comune della Spezia; le «aree di sosta per veicoli pesanti nelle aree doganali» sono state parzialmente finanziate dal

comitato centrale per l'autotrasporto di questo Ministero; la «darsena Fossamastra» è stata finanziata al 70% dalla regione Liguria con fondi comunitari della legge Obiettivo 2; «il dragaggio del canale navigabile di accesso al porto e della zona antistante il molo Fornelli est» è stato finanziato con i fondi già disponibili, per l'urgenza, di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2001 di rifinanziamento della legge n. 413/1998;

E che, pertanto l'Autorità portuale della Spezia ha rappresentato la necessità di sostituzione dei citati interventi, proponendo le seguenti opere:

realizzazione della fascia di rispetto di € 2.391.195,44;

realizzazione del I lotto del fascio di binari del porto mercantile di € 900.000,00;

realizzazione canalizzazione torrenti nuovo e vecchio Dorgia di € 5.681.925,00;

ristrutturazione edificio sede Autorità portuale di € 1.104.667,29;

2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini di € 6.197.000,00;

dragaggio canale navigabile di accesso al porto commerciale nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est di € 5.962.468,79;

realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto di € 3.912.975,00;

realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito di € 1.549.370,69;

realizzazione binari Terminal del Golfo di € 321.812,84;

realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria di € 471.464,95;

realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL di € 10.535.720,00;

realizzazione darsena servizi in testata al molo Garibaldi con annesso edifici di € 7.189.080,00;

realizzazione piazzale e banchina Cataletto di € 17.382.320,00;

Considerato che l'Autorità portuale di Cagliari ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento per motivi di sicurezza, poiché a seguito dell'adozione del piano di security, previsto dalla circolare ministeriale n. 1 del 7 aprile 2004 dal titolo «Port Security» recante l'assetto delle competenze e delle procedure per l'applicazione dell'ISPS CODE agli impianti portuali, detta Autorità portuale, per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel proprio piano di sicurezza ha dovuto obbligatoriamente trasferire il traffico passeggeri delle aree portuali antistanti la via Roma, nella zona est del porto di Cagliari e nello specifico sul Molo Sabaudo; e per analoghe motivazioni di sicurezza si è reso necessario procedere alla realizzazione di una darsena pescherecci;

Considerata la necessità di detta Autorità portuale di dover procedere ad una diversa programmazione temporale degli interventi quali «i lavori della recinzione doganale e nuovi accessi all'area portuale» e «il Centro servizi», poiché si è reso indispensabile prevedere un coordinamento logico e temporale nella realizzazione delle opere anche inserite nel programma 2004-2006 delle opere marittime di questo Ministero quale «la realizzazione di un percorso sotterraneo di attraversamento della via Roma» nel porto di Cagliari;

E che, pertanto l'Autorità portuale di Cagliari ha rappresentato la necessità di sostituzione degli interventi già inseriti nel programma, quali:

rifacimento della recinzione doganale e nuovi accessi all'area portuale di € 1.913.782,68;

dragaggio specchi acquei antistanti avamposti del Porto di Cagliari di € 2.478.993,12;

manutenzione straordinaria e ampliamento dente radice Molo Rinascita levante e delle aree prospicienti per ormeggio navi RO-Ro di € 1.615.093,76;

manutenzione straordinaria segnalamenti marittimi di € 778.404,00;

manutenzione straordinaria parabordi del Porto di Cagliari di € 414.558,71;

centro servizi di € 3.328.044,17;

realizzazione di un terminal per navi da crociera banchina Ichnusa di € 5.577.734,51

proponendo le seguenti opere:

adeguamento tecnico funzionale lato est Molo Sabaudo di € 9.106.610,00;

realizzazione Darsena Pescherecci di € 7.000.000,00;

Considerato che l'Autorità portuale di Savona ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, anticipati con altri finanziati per l'urgenza dei lavori, in particolare l'intervento relativo ai «lavori di completamento della diga foranea», di importo di € 1.239.600,00 è stato finanziato una parte con risorse messe a disposizione dal rifinanziamento della legge n. 413/1998, ex art. 54, legge n. 488/1999 e art. 144, legge n. 388/2000 e una parte con la programmazione 2004 delle opere marittime di questa Ministero; l'intervento relativo al «potenziamento del sistema ferroviario» per € 4.988.400,00 è stato anch'esso finanziato con risorse messe a disposizione dal rifinanziamento della legge n. 413/1998; il «recupero urbano aree porto di Savona», di importo di € 17.972.400,00 non risulta cantierabile a breve termine, poiché il recupero di alcune aree deve essere successivo alla dismissione degli impianti di scarico ivi operanti, prevista non prima del 2007; l'intervento per il «potenziamento delle strutture di cabotaggio», di importo di € 4.958.400,00 previsto nell'ambito del terminal traghetti di Vado Ligure è stato recentemente inserito nelle previsioni dell'anno 2006 del POT 2005/2007, soggetto pertanto ad ulteriori verifiche di effettive opportunità commerciali; le «progettazioni PRUSST» di € 1.804.800,00 sono state già svolte e/o finanziate nell'ambito dei finanziamenti assentiti per la realizzazione delle opere, residuano le progettazioni delle opere di riqualificazione delle aree Diramare e Priamar, per un importo di € 850.000,00;

E che, pertanto l'Autorità portuale di Savona ha rappresentato la necessità di integrazione e sostituzione dei citati interventi con i seguenti progetti:

progettazione PRUSST per € 1.096.510;

esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado per € 709.465;

progettazione preliminare della piattaforma multipurposa per € 2.580.765;

eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga per € 1.483.555;

realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32 per € 4.064.320;

nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee) per € 12.256.195;

realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona per € 8.772.790;

Considerato che l'Autorità portuale di Ancona ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, in quanto l'intervento relativo ai «lavori di razionalizzazione della viabilità ed adeguamento del varco doganale «Da Chio», di importo di € 1.425.421,02, per l'urgenza, verrà finanziato completamente mediante risorse proprie dell'autorità portuale, richiedendo pertanto l'integrazione con altro intervento prioritario di «Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena» di € 6.240.000,00, richiedendo altresì la rimodulazione di altri interventi già programmati, definendo così la propria programmazione:

lavori di adeguamento delle banchine numeri 12 e 14 all'rmeggio di navi traghetto per € 5.340.000,00;

lavori di terza fase delle opere a mare per € 21.720.000,00;

completamento lavori di seconda fase delle opere a mare (II stralcio) per € 16.226.294,72;

lavori di quarta fase delle opere a mare per € 844.230,28;

lavori di collegamento ferroviario alla Nuova Darsena per € 6.240.000,00;

Ritenuto che in accoglimento delle motivate e documentate richieste proposte dalle citate autorità portuali è possibile quindi procedere alla variazione del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166;

Considerato che le opere proposte a modifica del programma degli interventi ammessi al finanziamento dalle suddette autorità portuali sono inserite nelle programmazioni delle medesime ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Ai sensi della legge e del regolamento di contabilità dello Stato;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto descritto nelle premesse, in accoglimento delle motivate e documentate richieste proposte da alcune autorità portuali sono approvate le seguenti variazioni del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato da questo Ministero con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, reg. 5, fg. 28 da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, come di seguito riportate:

Autorità portuale di Marina di Carrara:

in sostituzione degli interventi programmati:

- diga foranea del porto di € 41.400.000,00;

- Potenziamento della scogliera a protezione della diga foranea di sopraflutto di € 600.000,00

sono approvati i seguenti interventi:

- Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città di € 25.900.000,00;

- Completamento banchina Buscaiol di € 5.000.000,00 (opera cofinanziata con altre risorse a disposizione per € 8.000.000,00) di € 13.000.000,00;

- Dragaggio del passo di accesso al porto di € 8.000.000,00;

- Completamento rete ferroviaria portuale di € 1.400.000,00;

- Realizzazione rete fognaria portuale di € 1.700.000,00;

Autorità portuale della Spezia:

in sostituzione e rimodulazione degli interventi programmati:

- Ristrutturazione del molo Italia di € 7.911.086,77;

- Realizzazione del molo crocieristico di Calata Paita di € 8.676.475,90;

- Ampliamento aree di sosta per veicoli pesanti nelle aree doganali di € 3.658.629,36;

- Darsena Fossamastra di € 7.440.000,00;

- Realizzazione della fascia di rispetto di € 1.581.970,05;

- Realizzazione canalizzazione torrenti nuovo e vecchio Dorgia di € 6.817.231,06;

- Ristrutturazione edificio sede Autorità portuale di € 1.485.758,50;

- 2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini di € 7.436.400,00;

- Dragaggio canale navigabile di accesso al porto commerciale nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est di € 18.592.448,37;

sono approvati i seguenti interventi:

- Realizzazione della fascia di rispetto di € 2.391.195,44;

- Realizzazione del I del fascio di binari del porto mercantile di € 900.000,00;

- Realizzazione canalizzazione torrenti nuovo e vecchio Dorgia di € 5.681.925,00;

- Ristrutturazione edificio sede Autorità portuale di € 1.104.667,29;

- 2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini di € 6.197.000,00;

- Dragaggio canale navigabile di accesso al porto commerciale nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est di € 5.962.468,79;

- Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto di € 3.912.975,00;

- Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito di € 1.549.370,69;

- Realizzazione binari Terminal del Golfo di € 321.812,84;

- Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria di € 471.464,95;

- Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL di € 10.535.720,00;

- Realizzazione darsena servizi in testata al molo Garibaldi con annesso edifici di € 7.189.080,00;

- Realizzazione piazzale e banchina Cataletto di € 17.382.320,00;

Autorità portuale di Cagliari:

in sostituzione degli interventi programmati:

- Rifacimento della recinzione doganale e nuovi accessi all'area portuale di € 1.913.782,68;

- Dragaggio specchi acquei antistanti avamposti del Porto di Cagliari di € 2.478.993,12;

- Manutenzione straordinaria e ampliamento dente radice Molo Rinascita levante e delle aree prospicienti per ormeggio navi RO-Ro di € 1.615.093,76;

- Manutenzione straordinaria segnalamenti marittimi di € 778.404,00;

- Manutenzione straordinaria parabordi del Porto di Cagliari di € 414.558,71;

- Centro servizi di € 3.328.044,17;

- Realizzazione di un terminal per navi da crociera banchina Ichnusa di € 5.577.734,51

sono approvati i seguenti interventi:

- Adeguamento tecnico funzionale lato est Molo Sabaudo di € 9.106.610,00;

- Realizzazione Darsena Pescherecci di € 7.000.000,00;

Autorità portuale di Savona:

in sostituzione degli interventi programmati:

- Lavori di completamento della diga foranea di € 1.239.600,00;

- Recupero urbano aree porto di Savona di € 17.972.400,00

- Potenziamento del sistema ferroviario di € 4.988.400,00

- Potenziamento delle strutture di cabotaggio di € 4.958.400,00

- Progettazioni PRUSST di € 1.804.800,00

sono approvati i seguenti interventi:

- Progettazione PRUSST per € 1.096.510;

- Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado per € 709.465;

- Progettazione preliminare della piattaforma multipurposa per € 2.580.765;

- Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga per € 1.483.555;

- Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32 per € 4.064.320;

- Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee) per € 12.256.195;

- Realizzazione del 3̂ accosto crocieristico a Savona per € 8.772.790;

Autorità Portuale della Ancona:

in sostituzione e rimodulazione degli interventi programmati:

- Lavori di adeguamento delle banchine numeri 12 e 14 all'rmeggio di navi traghetto per € 3.780.464,50;

- Lavori di terza fase delle opere a mare per € 4.338.237,96;

- Completamento lavori di seconda fase delle opere a mare (II stralcio) per € 16.226.394,72;

- Lavori di quarta fase delle opere a mare per € 24.599.999,99;

- Lavori di razionalizzazione della viabilità ed adeguamento del varco doganale «Da Chio» per € 1.425.421,02;

sono approvati i seguenti interventi:

- Lavori di adeguamento delle banchine numeri 12 e 14 all'rmeggio di navi traghetto per € 5.340.000,00;

- Lavori di terza fase delle opere a mare per € 21.720.000,00;

- Completamento lavori di seconda fase delle opere a mare (II stralcio) per € 16.226.294,72;

- Lavori di quarta fase delle opere a mare per € 844.230,28;

- Lavori di collegamento ferroviario alla Nuova Darsena per € 6.240.000,00.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 dicembre 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2005
Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 237

DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
PROGRAMMA INTERVENTI FINANZIATI
LEGGE 01/08/2002 N.166 ART.6

C.ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO	Opere Autostrade del mare
011042002	ANCONA	4	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 5.340.000,00	*
011042002	ANCONA	4	Lavori di 3^ fase delle opere a mare -Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 21.720.000,00	
011042002	ANCONA	4	Completamento seconda fase opere a mare	€ 16.226.294,72	*
011042002	ANCONA	4	Completamento 4^ fase opere a mare	€ 844.230,28	*
011042002	ANCONA	4	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 6.240.000,00	
019082084	AUGUSTA	4	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00	
019082084	AUGUSTA	4	Adeguemento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00	*
019082084	AUGUSTA	4	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00	
016072006	BARI	4	Ampliamento dell'area banchinata a ridosso del terzo e quarto braccio molo foraneo	€ 64.000.000,00	
016074001	BRINDISI	4	Interventi di valorizzazione di beni demaniali nel porto di Brindisi (2°accordo di programma con la Marina Militare)	€ 5.000.000,00	
016074001	BRINDISI	4	Lavori di banchinamento e dragaggio in zona Capobianco per spostamento depositi nafta Marian Militare dal Seno di Levante	€ 25.207.200,00	
016074001	BRINDISI	4	Porto interno - Seno di Levante - Banchine area POL - Miglioramento ed ampliamento accosti	€ 15.250.800,00	*
020092009	CAGLIARI	4	Adeguamento tecnico funzionale lato est Molo Sabaudo	€ 9.106.610,00	
020092009	CAGLIARI	4	Realizzazione Darsena Pescherecci	€ 7.000.000,00	
019087015	CATANIA	4	Raddrizzamento dell'angolo a radice del molo Crispi mediante la realizzazione di una struttura su pali per l'ormeggio navi Ro-Ro	€ 600.000,00	*
019087015	CATANIA	4	Ristrutturazione e consolidamento e adeguamento delle banchine e infrastrutture del molo Crispi	€ 6.000.000,00	
019087015	CATANIA	4	Ristrutturazione e consolidamento delle banchine interne del molo foraneo nel tratto a sud del piazzale triangolare	€ 6.000.000,00	
019087015	CATANIA	4	Ristrutturazione consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo	€ 12.600.000,00	
019087015	CATANIA	4	Realizzazione di una Stazione marittima	€ 9.600.000,00	
019087015	CATANIA	4	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 4.000.000,00	
019087015	CATANIA	4	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 13.489.436,46	*
005027008	CHIOGGIA	4	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00	*
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Completamento terminal container	€ 29.712.634,91	*
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Banchina n. 3 e riqualificazione delle banchine del Bacino storico	€ 12.209.322,00	
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Completamento banchina commerciale	€ 20.030.502,06	*

C.ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO	Opere Autostrade del mare
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Completamento terminal crocieristico	€ 27.000.000,00	
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.640.000,00	
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Intervento di dragaggio del bacino portuale	€ 7.274.736,28	*
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Collegamento tra il molo Vespucci e l'antemurale Colombo	€ 10.952.373,60	
012058032	CIVITAVECCHIA	4	Lavori suppletivi Terminal Container	€ 10.800.000,00	*
007010025	GENOVA	4	Terminal rinfuse - ampliamento testata P. Rubattino	€ 6.600.000,00	
007010025	GENOVA	4	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 12.600.000,00	*
007010025	GENOVA	4	Distretto industriale di Levante - Nuova Darsena nautica	€ 26.400.000,00	
007010025	GENOVA	4	Opere edili per insediamento industriale	€ 3.600.000,00	
007010025	GENOVA	4	Adeguamento imboccatura porto lato ponente	€ 3.000.000,00	
007010025	GENOVA	4	Allargamento terrapieno aeroportuale pavimentazioni relative	€ 46.600.000,00	
007010025	GENOVA	4	Ampliamento terminal crociere ponte dei Mille	€ 14.400.000,00	
007010025	GENOVA	4	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 13.200.000,00	*
007010025	GENOVA	4	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 7.200.000,00	*
007010025	GENOVA	4	Banchinamento levante 6° modulo Voltri	€ 14.400.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	4	Adeguamento attuale imboccatura portuale e bacino d'espansione	€ 15.411.021,60	*
018080038	GIOIA TAURO	4	Piazzale retrostante banchina alti fondali	€ 6.000.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	4	Escavo del canale e del bacino di espansione e refluimento a manutenzione del litorale	€ 4.320.000,00	
018080038	GIOIA TAURO	4	Lavori di ampliamento del canale portuale nel tratto compreso tra l'imboccatura e gli scivoli Ro-RO	€ 20.880.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	4	Ampliamento bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale e dragaggio fondali	€ 40.800.000,00	*
007011001	LA SPEZIA	4	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84	
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito	€ 1.549.370,69	*
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44	
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione del I° lotto del fascio di binari del porto mercantile	€ 900.000,00	
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00	
007011015	LA SPEZIA	4	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.667,29	
007011015	LA SPEZIA	4	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 6.197.000,00	
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.912.975,00	*

C.ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO	Opere Autostrade del mare
007011015	LA SPEZIA	4	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79	*
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95	
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 10.535.720,00	
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione darsena servizi in testata al molo Garibaldi con annesso edifici	€ 7.189.080,00	
007011015	LA SPEZIA	4	Realizzazione piazzale e banchina Cataletto	€ 17.382.320,00	
009049009	LIVORNO	4	Spostamento oleodotti per attraversamento in subalveo del Canale d'accesso	€ 15.480.000,00	
009049009	LIVORNO	4	LI A 670 - interventi di recupero e consolidamento della diga curvilinea	€ 5.400.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Riprofilamento della banchina del Canale d'accesso nella zona del Mazzocco con sistemazione piazzali	€ 6.600.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Ripristino difese di sponda Darsena Calafati - Opera a completamento a radice del Molo Italia e della Calata Alto Fondale	€ 6.840.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Interventi di messa in sicurezza e manutenzione dei Fossi Demaniali cittadini	€ 4.320.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 2.280.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Interventi viabilità portuale	€ 1.800.000,00	*
009049009	LIVORNO	4	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 8.400.000,00	*
009049009	LIVORNO	4	Porto di Capraia - Ampliamento di banchina per attracco navi traghetto	€ 6.600.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 6.120.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.400.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 7.200.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Darsena Morosini	€ 17.760.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.100.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande	€ 5.400.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Prolungamento molo Elba	€ 4.200.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 1.920.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo	€ 4.560.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.080.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Interventi di messa in sicurezza e consolidamento banchina Darsena 1	€ 3.360.000,00	
009049009	LIVORNO	4	Costruzione nuovo ponte mobile Capitaneria	€ 2.400.000,00	
016071029	MANFREDONIA	4	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00	

C.ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO		Opere Autostrade del mare
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto - città	€	25.900.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Completamento banchina Buscaiol	€	5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Dragaggio del passo di accesso al porto	€	8.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Completamento rete ferroviaria portuale	€	1.400.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	4	Realizzazione rete fognaria portuale	€	1.700.000,00	
019083048	MESSINA	4	Completamento molo sottoflutto nel porto di Milazzo	€	11.156.400,00	
019083048	MESSINA	4	Miglioramento collegamento viario Porto Milazzo - Autostrada	€	12.396.000,00	*
019083048	MESSINA	4	Manufatti servizi portuali Milazzo	€	10.200.000,00	
019083048	MESSINA	4	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€	13.851.600,00	*
019083048	MESSINA	4	Stazione Marittima porto di Messina	€	12.396.000,00	
006031012	MONFALCONE	4	Opere portuali per Autostrade del Mare	€	11.400.000,00	*
015063049	NAPOLI	4	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€	15.480.000,00	
015063049	NAPOLI	4	Lavori di prolungamento della diga Duca d'Aosta a protezione del nuovo Terminal Contenitori di levante	€	36.192.000,00	
015063049	NAPOLI	4	Lavori per la sistemazione banchina Piliero	€	4.475.629,55	
015063049	NAPOLI	4	Lavori di realizzazione di una colmata della testata del Molo Carmine nella zona retrostante al Molo Martello per la riorganizzazione dell'area cantieristica	€	42.684.000,00	*
020090047	OLBIA	4	Escavo del canale di accesso del porto	€	26.400.000,00	
019082053	PALERMO	4	Costruzione del terminal RO RO alla calata Marinai d'Italia	€	6.493.706,40	*
019082053	PALERMO	4	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€	3.600.000,00	
019082053	PALERMO	4	Completamento bacino di carenaggio	€	24.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	4	Banchinamento - Variante 2 - Fase 2	€	45.600.000,00	
009049012	PIOMBINO	4	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€	1.860.000,00	
009049012	PIOMBINO	4	Porto di Portoferraio -Nuova banchina di riva n. 2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€	5.577.600,00	
009049012	PIOMBINO	4	Porto di Portoferraio -Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale	€	1.860.000,00	
008039014	RAVENNA	4	Approfondimento del Canale Piombone	€	9.600.000,00	*
008039014	RAVENNA	4	Approfondimento Canale Candiano	€	23.520.000,00	*
008039014	RAVENNA	4	Acquisto aree per piazzali operativi	€	11.080.000,00	
008039014	RAVENNA	4	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€	19.800.000,00	*
015065116	SALERNO	4	Prolungamento molo di levante	€	6.703.026,24	

C.ISTAT	PORTO	CODICE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO LORDO	Opere Autostrade del mare
015065116	SALERNO	4	Adeguamento e potenziamento degli impianti idrico ed antincendio nel porto commerciale	€ 3.284.665,88	
015065116	SALERNO	4	Allargamento molo 3 gennaio	€ 12.600.000,00	
015065116	SALERNO	4	Lavori di consolidamento piazzali e bachine ripristino pavimentazione- fasi 1 e 2	€ 26.029.427,71	
007009056	SAVONA	4	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€ 709.465,00	
007009056	SAVONA	4	Progettazione preliminare della piattaforma multipurposa	€ 2.580.765,00	
007009056	SAVONA	4	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€ 1.483.555,00	
007009056	SAVONA	4	Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	€ 4.064.320,00	
007009056	SAVONA	4	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€ 12.256.195,00	*
007009056	SAVONA	4	Realizzazione del 3^ accosto crocieristico a Savona	€ 8.772.790,00	
007009056	SAVONA	4	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.096.510,00	
016073027	TARANTO	4	Ampliamento IV° sporgente	€ 32.960.240,17	
006032006	TRIESTE	4	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00	
006032006	TRIESTE	4	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00	
05027042	VENEZIA	4	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio - ristrutturazioni	€ 12.000.000,00	
05027042	VENEZIA	4	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio - nuove costruzioni	€ 45.600.000,00	*
05027042	VENEZIA	4	Lavori infrastrutturali per la costruzione di due nuovi accosti per navi RO RO in ampliamento della banchina Piave	€ 3.540.000,00	*
			TOTALE	**1.425.900.000,00**	

05A06522

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia - Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 31 maggio 2005, il mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 8 alle ore 12,30, dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia - Ufficio assistenza bollo;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 8 alle ore 12,30 nella giornata del 31 maggio 2005 per lavori all'interno dell'Ufficio, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 852 — del 20 giugno 2005 - e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia con nota del 21 giugno 2005 - Prot. n. 2859, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia - Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 giugno 2005

Il direttore regionale: TIEZZI

05A06631

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 20 giugno 2005.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 ottobre 2002, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 30 ottobre 2002;

Visto il decreto n. 11441 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 marzo 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 23334 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 25 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 35097 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 5833 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Viste le note prot. nn. 2628, 2699 e 2747 datate rispettivamente 1, 8 e 9 giugno 2005 con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38393 del 4 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002 è rettificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Alessandria, via Gramsci n. 2-4 ang. via Bergamo n. 86/92, partita catastale 9725, foglio 268, mappale 3505, di cui alla pagina 111 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal subalterno 73 anziché dal subalterno 33;

le unità immobiliari site in Asti, via Antica Zecca n. 4, 6, 8, partita catastale 1856, foglio 77, mappale 6733, di cui alle pagine 112 e 113 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dal mappale 316 anziché 6733 e dai subalterni 30, 32, 39, 40 e 38 anziché 35, 25, 36, 41 e 33;

le unità immobiliari site in Asti, via Antica Zecca n. 4, 6, 8, partita catastale 1856, foglio 77, subalterni 37, 34, 28, 29 e 31 di cui alle pagine 112 e 113 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dal mappale 316 anziché 6733;

le unità immobiliari site in Torino, via Mazzini n. 25, partita catastale 20694, mappale 39, di cui alla pagina 114 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dal foglio 192 anziché 195 e dai subalterni 6, 11, 7 e 12 anziché dai subalterni 4, 42, 5 e 44 (ripetuto 3 volte);

le unità immobiliari site in Torino, via Mazzini n. 25, partita catastale 20694, mappale 39, senza l'indicazione del subalterno di cui alla pagina 114 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dal foglio 192 anziché 195 e dai subalterni 39, 13 e 40;

l'unità immobiliare sita in Torino, via Mazzini n. 25, partita catastale 20694, mappale 39, senza l'indicazione del foglio e del subalterno di cui alla pagina 114 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal foglio 192 e dal subalterno 41;

l'unità immobiliare sita in Torino, via Santa Teresa n. 19 ang. S. Francesco, partita catastale 20694, foglio 195, mappale 5, di cui alla pagina 115 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal subalterno 61 anziché dal subalterno 39;

le unità immobiliari site in Torino, via Mercadante n. 103/B ang. largo Sempione, partita catastale 20694, foglio 39, mappale 880, subalterno 61 e foglio 15, mappale 880, subalterno 10 di cui alla pagina 116 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dal foglio 40 e dai subalterni 41 e 42;

l'unità immobiliare sita in Palermo, viale del Fante complesso Tre Torri, partita catastale 164327, foglio 30, subalterno 38 di cui alla pagina 131 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal mappale 2431 anziché dal mappale 431;

l'unità immobiliare sita in Lecce, viale Quarta 19, Don Bosco 31, Martiri d'Otranto, partita catastale 6839, foglio 259, mappale 5929, subalterno 5 (duplicato) di cui alla pagina 125 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal subalterno 17;

le unità immobiliari site in Roma, piazza di Spagna n. 35, piazza Mignanelli n. 3 di cui alle righe 14 e 16 della pagina 60 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, senza l'indicazione dei dati catastali sono identificate dalla partita catastale 62638, foglio 470, mappale 344, subalterno 11 e mappale 343, subalterno 3.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore: SPITZ

05A06604

DECRETO 20 giugno 2005.

Rettifica dell'allegato *B* (già *A*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001, relativo agli immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra

l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B)* del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B)* del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21686 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B)* del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33545 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni all'allegato *A* (già *B)* del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39877 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 43680 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 6467 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12113 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 24650 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 27094 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 36169 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 gennaio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* (già *B)* e *B* (già *A)* al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8841 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 2629 del 1° giugno 2005 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *B* (già *A)* del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *B* (già *A)* facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *B* (già *A)* al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 124 di cui alla pagina 26 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 indicata senza identificativi catastali è identificata dalla partita catastale n. 67709, foglio n. 33, mappale n. 315, subalterno n. 35.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore: SPITZ

05A06603

DECRETO 21 giugno 2005.

Rettifica dei decreti n. 33691 del 28 novembre 2001, n. 33604 del 2 ottobre 2002 e n. 38744 del 5 novembre 2002, relativi ai beni immobili di proprietà dell'ENPALS.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33691 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'ENPALS dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota n. 3027/CM/fa del 23 novembre 2001 e con nota n. 3040 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33604 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'ENPALS dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota n. 2213 del 25 luglio 2002;

Visto il decreto n. 38744 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'ENPALS dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota n. 2781 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 9835 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002, con il quale sono state apportate modifiche all'allegato *B* al decreto n. 33691 del 28 novembre 2001 relativo all'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'ENPALS;

Visto il decreto n. 35597 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 26 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003, con il quale sono state apportate modifiche all'allegato *B* al decreto n. 33691 del 28 novembre 2001 relativo all'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'ENPALS;

Viste le note n. 3149, n. 3162, n. 3505 e n. 3801 datate rispettivamente 7 ottobre, 8 ottobre, 12 novembre e 30 dicembre 2004 e 16 maggio 2005 con le quali l'ENPALS ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33691 del 28 novembre 2001, all'allegato *A* del decreto n. 33604 del 2 ottobre 2002 e all'allegato *A* del decreto n. 38744 del 5 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto direttoriale n. 33691 del 28 novembre 2001, del decreto direttoriale n. 33604 del 2 ottobre 2004 e del decreto direttoriale n. 38744 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* del decreto n. 33691, dell'allegato *A* del decreto n. 33604 e dell'allegato *A* del decreto n. 38744 emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio rispettivamente 28 novembre 2001, 2 ottobre 2002 e 5 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33691 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001 è modificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Roma, via Tagliamento n. 45, abitazione, partita n. 198199, foglio n. 576, particella n. 66 di cui alla pagina 6 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificata dal subalterno n. 38 anziché dal subalterno n. 21;

l'unità immobiliare sita in Roma, via Tagliamento n. 45, abitazione, partita n. 198199, foglio n. 576, particella n. 66 di cui alla pagina 6 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificata dal subalterno n. 39 anziché dal subalterno n. 23;

l'unità immobiliare sita in Roma, via Tagliamento n. 45, abitazione, partita n. 198199, foglio n. 576, particella n. 66 di cui alla pagina 6 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificata dal subalterno n. 511 anziché dal subalterno n. 3;

Art. 2.

L'allegato *A* al decreto n. 33604 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 è modificato come segue:

lo stabile sito in Roma, via del Grano n. 21, foglio n. 949 di cui alla pagina 25 della *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2002 è identificato dalla partita n. 1598434 anziché n. 15984434 e dalla particella n. 791 anziché n. 79;

lo stabile sito in Roma, via della bella Villa n. 33, foglio n. 949 di cui alla pagina 25 della *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2002 è identificato dalla partita n. 1598434 anziché n. 15984434 e dalla particella n. 107 anziché n. 79;

Art. 3.

L'allegato *A* al decreto n. 38744 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è modificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Firenze, via Solferino n. 20, all. portiere, piano S1, foglio n. 156, particella n. 45, senza l'indicazione del subalterno di cui alla pagina 19 della *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2002 è identificata dal subalterno n. 12;

Art. 4.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore: SPITZ

05A06601

DECRETO 21 giugno 2005.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004, relativo agli immobili di proprietà dell'INPS.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 40440 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INPS dei beni immobili compresi negli allegati *A, B, C* al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con note n. 30006142 e n. 30006200 datate rispettivamente 2 e 10 dicembre e nota del 13 dicembre 2004;

Vista la nota n. 0000904 del 4 febbraio 2005 con la quale l'INPS ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 40440 del 17 dicembre 2004;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 40440 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le unità immobiliari site in Milano, viale Coni Zugna n. 71 e piazzale Cantore Antonio n. 12, individuate nell'allegato *A* al decreto n. 40440 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2004, di cui alla pagina 68 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPS ha dichiarato che le medesime sono di proprietà dello stesso nella percentuale del 90% e dell'INAIL per il restante 10% ai sensi del decreto interministeriale 23 gennaio 1996 concernente «trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) all'INPS e all'INAIL».

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore: SPITZ

05A06602

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 1º luglio 2005.

Adozione delle tessere di riconoscimento del personale tecnico addetto alle attività di accertamento catastale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visti gli articoli 40 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, come sostituito dall'art. 11 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e 10 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, che riconoscono ai tecnici e ai funzionari degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio (già uffici tecnici erariali e uffici del territorio), purché espressamente delegati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, il diritto di accedere alle proprietà private per l'espletamento di attività di accertamento catastale;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che consente, tra l'altro, il rilascio di tessere per l'esercizio di funzioni speciali che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni;

Considerata la necessità di dotare il personale tecnico incaricato a svolgere le predette attività di accertamento catastale di una tessera di riconoscimento unica e aggiornata, anche al fine di consentire il diritto di accesso alle proprietà private per l'espletamento delle attività medesime;

Determina:

Art. 1.

Al personale tecnico dell'Agenzia del territorio incaricato delle attività di accertamento catastale ai sensi delle vigenti disposizioni è rilasciata, a cura di ciascuna direzione regionale dell'Agenzia, un'apposita tessera personale di riconoscimento con le caratteristiche indicate nell'allegato 1 alla presente determinazione.

La validità della tessera è quinquennale, salva una minore durata in relazione alla scadenza del rapporto di lavoro o di servizio o di cessazione della funzione.

Art. 2.

Le tessere personali di riconoscimento rilasciate in data anteriore alla presente determinazione, perdono di validità decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

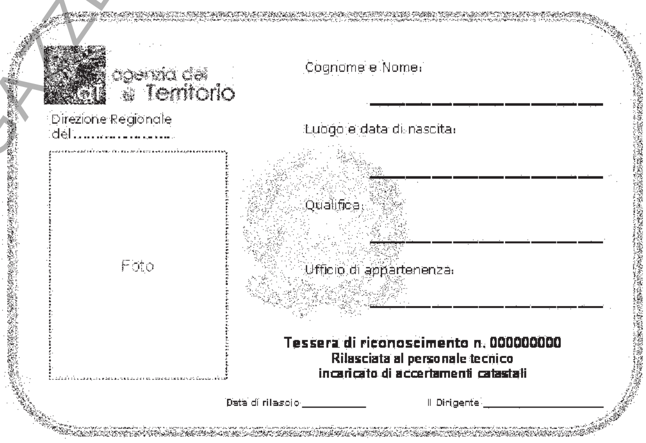
I titolari delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 1 sono responsabili personalmente della custodia e dell'eventuale smarrimento delle stesse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2005

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO 1


Agenzia del Territorio

Direzione Regionale del......................

Foto

Cognome e Nome: ____________

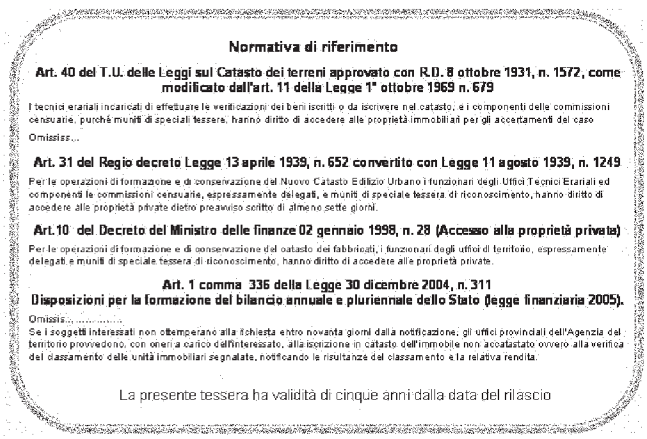
Luogo e data di nascita: ____________

Qualifica: ____________

Ufficio di appartenenza: ____________

Tessera di riconoscimento n. 000000000
Rilasciata al personale tecnico incaricato di accertamenti catastali

Data di rilascio ________ Il Dirigente ____________


Normativa di riferimento

Art. 40 del T.U. delle Leggi sul Catasto dei terreni approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, come modificato dall'art. 11 della Legge 1° ottobre 1969 n. 679

I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purché muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprietà immobiliari per gli accertamenti del caso

Omississ...

Art. 31 del Regio decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito con Legge 11 agosto 1939, n. 1249

Per le operazioni di formazione e di conservazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano i funzionari degli Uffici Tecnici Erariali ed componenti le commissioni censuarie, espressamente delegati, e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprietà private dietro preavviso scritto di almeno sette giorni.

Art.10 del Decreto del Ministro delle finanze 02 gennaio 1998, n. 28 (Accesso alla proprietà privata)

Per le operazioni di formazione e di conservazione del catasto dei fabbricati, i funzionari degli uffici di territorio, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprietà private.

Art. 1 comma 336 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Omissis... ....

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

La presente tessera ha validità di cinque anni dalla data del rilascio

05A06642

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2005.

Approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo dei rami vita di Sofid Vita S.p.a., in Roma, a Helvetia Vita S.p.a., in Milano, e decadenza di Sofid Vita S.p.a., dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita. (Provvedimento n. 2358).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 64 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio assicurativo;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli tra imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il provvedimento Isvap del 21 maggio 1997 ed i successivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ed all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995 rilasciata a Sofid Vita S.p.a. con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1;

Visto il provvedimento Isvap in data 22 giugno 2005 con il quale è stata dichiarata la decadenza di Sofid Vita S.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995;

Visti il decreto ministeriale del 2 novembre 1987 e successivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 rilasciata a Helvetia Vita S.p.a. con sede in Milano, via G. B. Cassinis n. 21;

Visti i verbali del consiglio di amministrazione del 20 aprile 2005 e dell'assemblea ordinaria dei soci del 22 aprile 2005 di Sofid Vita S.p.a. ed il verbale del consiglio di amministrazione del 30 settembre 2004 di Helvetia Vita S.p.a., concernenti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo costituito dai contratti appartenenti ai rami I, III e V di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista l'istanza presentata da Sofid Vita S.p.a. in data 1° giugno 2005, e la relativa documentazione allegata, volta ad ottenere l'approvazione di detto trasferimento totale di portafoglio;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 22 giugno 2005;

Rilevato che l'operazione di trasferimento totale di portafoglio dei rami vita e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 28 giugno 2005;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento totale da Sofid Vita S.p.a. a Helvetia Vita S.p.a., del portafoglio assicurativo costituito dai contratti compresi nei rami I, III e V di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, Sofid Vita S.p.A., con sede in Roma, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il presidente: GIANNINI

05A06614

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 2005.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 2193).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto Statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il Senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la proposta del consiglio della facoltà di sociologia, formulata nell'adunanza del 22 marzo 2005, intesa a ottenere l'ampliamento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia di due unità e l'ampliamento della pianta organica dei posti di ricercatore universitario di due unità;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, nell'adunanza del 18 aprile 2005;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 25 maggio 2005,

Decreta:

Articolo unico

Nella Tabella «A», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsto per la facoltà di sociologia viene aumentato di due unità e diventa:

«Facoltà di Sociologia . . . . 10»;

b) il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di sociologia viene aumentato di due unità e diventa:

«Facoltà di Sociologia . . . . 11».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 2005

Il rettore: ORNAGHI

05A06606

DECRETO RETTORALE 25 maggio 2005.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 2194).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il Senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Viste le motivate proposte del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», formulate nelle adunanze del 6 e del 12 aprile 2005, intese a ottenere l'ampliamento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di tre unità e l'ampliamento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia di due unità;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, nell'adunanza del 18 aprile 2005;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 25 maggio 2005,

Decreta:

Articolo unico

Nella Tabella «A», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di tre unità e diventa:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" . . . . 72»;

b) il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di due unità e diventa:

«Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" . . . . 244».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 2005

Il rettore: ORNAGHI

05A06607

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005)**, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 25 giugno 2005)**, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare, e altre misure urgenti».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare, e altre misure urgenti», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Sviluppo e coesione territoriale

1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto, *senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 7 *(Autonomia organizzativa).* — 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto dei Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.».

Art. 2.

Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore

1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera *a)*, del *regolamento di cui* al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».

3-*bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del diritto di autore»:

«Art. 19. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale, può richiedere altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

— Si riporta il comma 3, lettera *a)* dell'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 attuativo del «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»:

«Art. 6 *(Dipartimento per lo spettacolo e lo sport)*. — 1 - 2. *(Omissis)*.

3. Il capo del Dipartimento, in particolare:

a) svolge i compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

— Si riporta il testo dei commi 5 e 8 dell'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Società italiana autori e editori)*. — 1 - 4. *(Omissis)*.

5. Lo statuto è adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed è approvato *con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*.».

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita *congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri* la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l'art. 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'art. 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.».

Art. 2-*bis.*

Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum *nell'anno 2005*

1. Per il solo anno 2005 l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è estesa anche allo svolgimento dei referendum *abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei* referendum *e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.*

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter, *comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di ripetere* pro quota *dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

«Art. 18 *(Agevolazioni fiscali)*. — 1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

— Si riporta il testo dell'art. 75 della Costituzione:

«Art. 75. — È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.».

— Si riporta il testo dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni

di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Art. 2-*ter*.

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.*

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto,

nonché una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater *nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.*

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), *del medesimo codice.*

8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, è il seguente:

«4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.».

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41.

— Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 2002, n. 199.

— Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici», è il seguente:

«Art. 18 *(Documenti componenti il progetto preliminare)*. — 1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale;

d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

e) planimetria generale e schemi grafici;

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

g) calcolo sommario della spesa.

2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;

b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.

3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall'art. 85, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* da inserire nel relativo bando di gara.».

— Il testo dell'art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:

«7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.».

— Si riporta il testo degli articoli 16, 12, 13, 101, 28 comma 2 e 142 comma 1 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:

«Art. 16 *(Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione)*. — 1. Avverso la dichiarazione di cui all'art. 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».

«Art. 12 *(Verifica dell'interesse culturale)*. — 1. Le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente Direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.».

«Art. 13 *(Dichiarazione dell'interesse culturale)*. — 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».

«Art. 101 *(Istituti e luoghi della cultura)*. — 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.».

«Art. 28 *(Misure cautelari e preventive)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13.».

«Art. 142 *(Aree tutelate per legge)*. — 1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'art. 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.».

Art. 2-*quater*.

Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

*1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-*ter *si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:*

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) *del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera* b) *del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera* c) *del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.*

5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

*7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-*ter*, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.*

Riferimenti normativi:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, nonché per gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, si vedano i riferimenti normativi all'art. 2-*ter*.

Art. 2-*quinquies*.

Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter *e 2*-quater.

2. Alle finalità di cui agli articoli 2-ter *e 2*-quater *le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.*

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter*, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2*-ter *e 2*-quater *non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Art. 2-*sexies.*

Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.

2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.

Riferimenti normativi:

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario.

Art. 2-*septies*

Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo

1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 207 del 4 settembre 2002. Può, inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.*

Riferimenti normativi:

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63.

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132:

«Art. 7 *(Attuazione dell'art. 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative)*. — 1. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a province, città metropolitane, regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, regioni, città metropolitane, province, comuni e comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le comunità montane e le unioni dei comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo princìpi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e città metropolitane.

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della regione, rispettivamente dal consiglio regionale e dal consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal presidente del consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.».

— Il testo dell'art. 118 della Costituzione è il seguente:

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— Si riporta il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205:

«3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«5. Nell'àmbito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Ferme restando la struttura e la composizione dell'Ispettorato per la funzione pubblica, è stabilito in nove ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in quattordici ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze si renda necessario assegnare funzioni di studio e di ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia in numero eccedente i limiti rispettivamente di nove e quattordici unità, sarà reso indisponibile un pari numero di incarichi di funzione dirigenziale di

direzione per i quali sia prevista una retribuzione equivalente o superiore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004 reca la nomina del Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«Art. 3 *(Personale in regime di diritto pubblico)*. — 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-*bis*. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».

Art. 2-*octies*.

Disposizioni in materia di istruzione

1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 28 marzo 2003, n. 53 reca: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2003, n. 77.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311:

«130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.».

Art. 2-*novies*.

Disposizioni in materia di enti di ricerca

1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica):

«Art. 63 *(Ricerca scientifica nelle Università)*. — L'Università è sede primaria della ricerca scientifica.

Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.

Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».

Art. 2-*decies*.

Collezioni numismatiche

1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paessaggio, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«b) *collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali».*

2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) *della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'allegato A al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, così come sostituito dalla presente legge:

«ALLEGATO A

A. *Categorie di beni:*

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale.

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali.

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi.

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. *a)* Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo testo unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. *Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):*

1) qualunque ne sia il valore.

1. Reperti archeologici.

2. Smembramento di monumenti.

9. Incunaboli e manoscritti.

12. Archivi;

2) 13.979,50.

5. Mosaici e disegni.

6. Incisioni.

8. Fotografie.

11. Carte geografiche stampate;

3) 27.959,00.

4. Acquerelli, guazzi e pastelli;

4) 46.598,00.

7. Arte statuaria.

10. Libri.

13. Collezioni.

14. Mezzi di trasporto.

15. Altri oggetti;

5) 139.794,00.

3. Quadri.

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 59 del già citato decreto legislativo n. 42 del 2004:

«Art. 59 *(Denuncia di trasferimento)*. — 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'àmbito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;

e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A06605

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 3 giugno 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Matthias Ludwig Bogislav von Kummer, console generale della Repubblica federale di Germania in Milano.

In data 9 giugno 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Aniello Tuorto, console onorario della Repubblica di Polonia a Napoli.

05A06608 - 05A06615

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Barquisimeto (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

Il sig. Filippo Tortorici, vice console onorario in Barquisimeto (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aerormobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il consolato generale d'Italia in Caracas);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza estera), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

j) rinnovo di passaporti nazionali ai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

k) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

l) rilascio dei documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

m) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

n) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Caracas;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A06616

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Joinville (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

Il sig. Moacir Luiz Bogo, agente consolare onorario in Joinville (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il consolato generale d'Italia in Curitiba);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A06617

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º luglio 2005

Dollaro USA	1,2087
Yen giapponese	134,24
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,990
Corona danese	7,4541
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67900
Fiorino ungherese	246,64
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0233
Corona svedese	9,4866
Tallero sloveno	239,45
Corona slovacca	38,315
Franco svizzero	1,5519
Corona islandese	78,76
Corona norvegese	7,8810
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3045
Nuovo leu romeno	3,6030
Rublo russo	34,6300
Nuova lira turca	1,6163
Dollaro australiano	1,5960
Dollaro canadese	1,4867
Yuan cinese	10,0038
Dollaro di Hong Kong	9,3929
Rupia indonesiana	11815,04
Won sudcoreano	1246,65
Ringgit malese	4,5941
Dollaro neozelandese	1,7526
Peso filippino	67,482
Dollaro di Singapore	2,0415
Baht tailandese	49,923
Rand sudafricano	8,0775

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27***.

05A06645

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo VT Verifiche Tecniche S.r.l., in Breno.

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Republica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 23 giugno 2005 il seguente organismo: VT Verifiche Tecniche S.r.l., via Mazzini n. 82/84 - Breno (Brescia):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra alimentati con tensione oltre 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con periocolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A06609

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo ITC-CNR, in San Giuliano Milanese.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazsione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 24 giugno 2005 l'organismo «ITC-CNR», con sede in San Giuliano Milanese (Milano) è stato abilitato come organismo di certificazione, ispezione e prova per la famiglia di prodotto «cemento d'alto forno a bassa resistenza iniziale» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

05A06610

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo L.A.P.I. S.r.l., in Prato.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 24 giugno 2005 l'organismo «L.A.P.I. - Laboratorio Prevenzione Incendi S.r.l.», con sede in Prato è stato abilitato come organismo di certificazione, ispezione e prova per la famiglia di prodotto «Laminati decorativi ad alta pressione - Fogli a base di resine termoindurenti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

05A06611

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo O.EMME.BI S.r.l., in Leporano

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero della attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda di estensione presentata, è abilitato dalla data del 23 giugno 2005 il seguente organismo:

1) O.EMME.BI S.r.l., via dei Peschi, 11 - Leporano (Taranto), impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di incendio e di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 24 marzo 2004 ed ha pari scadenza.

05A06612

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo SICEL S.a.s., in Puegnago

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero della attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda di estensione presentata, è abilitato dalla data del 21 giugno 2005 il seguente organismo:

1) SICEL S.a.s, via Aldo Moro, 29 - Puegnago (Brescia), impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di incendio e di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 23 dicembre 2002 ed ha pari scadenza.

05A06613

Modifica della forma societaria dell'organismo «Bureau Veritas Italia S.r.l.» in «Bureau Veritas Italia S.p.a.», in Milano.

L'abilitazione ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001 già rilasciata, con decreto dirigenziale del 16 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2003, n. 192, all'organismo «Bureau Veritas Italia S.r.l.» con sede in Milano, via Monza 261 deve intendersi modificata per quanto riguarda la sola denominazione sociale variata in «Bureau Veritas Italia S.p.a.».

05A06521

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, relativa a ottimizzazioni al progetto preliminare già approvato, relativo alla centrale termoelettrica in comune di Rizziconi, presentato dalla società Rizziconi Energia S.r.l.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/15298 del 15 giugno 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa alle varianti apportate in fase di sviluppo del progetto esecutivo, relativo alla centrale termoelettica da 800 MWe in comune di Rizziconi (Reggio Calabria), presentato dalla società Rizziconi Energia s.r.l. con sede in via Antica Fiumara, 6 - 16149 Genova, disponendo che le stesse non costituiscono modifica sostanziale rispetto ai presupposti alla base del parere di compatibilità ambientale già reso e recepito nel provvedimento di autorizzazione del Ministero delle attività produttive e pertanto non devono essere sottoposta ad una nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. È fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/DSA/148 del 2 marzo 2004 che si intendono confermate, con l'eccezione del valore limite previsto per gli ossidi di azoto che, nel citato provvedimento era di 50 mg/Nm^3 espressi come NO_2, a secco per un tenore volumetrico di O_2 al 15% e che viene rideterminato in 40 mg/Nm^3 da intendersi come valore massimo della media oraria ed alle stesse condizioni di esercizio.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via_htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nel termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A06535

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto concernente i lavori di completamento della carreggiata dell'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo, nel tratto compreso tra Villa Vomano e Teramo lotti 1 e 2, da realizzare nei comuni di Basciano, Penna S. Andrea e Teramo, presentato dalla società Strada dei Parchi S.p.a.

Con il decreto n. 000587 dell'8 giugno 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatiblìflà ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo ai lavori di completamento della carreggiata dell'autostrada A24 Roma-L'Aqula-Teramo nel tratto compreso tra Villa Vomano e Teramo - lotti 1 e 2; il progetto di completamento della carreggiata est nel tratto Villa Vomano e Teramo si sviluppa tra la progressiva km 149+000 (svincolo di Basciano) e la progressiva km 154+649 (svincolo galleria Colluriana lato L'Aquila), da realizzarsi nei comuni di Basciano, Penna S. Andrea e Teramo (Teramo) dalla società Strada dei Parchi S.p.A. con sede in via G.V. Bona, 105 - 00156 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A06536

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIMINI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi (punzoni) in dotazione; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rimini.

N. marchio	Impresa	Sede	Cancellata dal registro assegnatari in data
RN 51	The Gold Style s.n.c. di Palazzi Devis	Riccione	28 giugno 2004
RN 63	Laboratorio orafo Amato di Amato Daniele	Rimini	20 settembre 2004
RN 29	Particolare di Pesaresi Davide & C. S.n.c.	Cattolica	4 gennaio 2005
RN 19	Oroidea di Cecchini Marina	Cattolica	1º marzo 2005
RN 35	Brolli Mauro	Riccione	14 giugno 2005
RN 41	Mastrorafo di Cecconi Gianmaria	Riccione	14 giugno 2005

05A06498

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501155/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 7 0 6 *

€ 1,00